



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/4291 / 429250 - Cod. Fisc. 86000330786

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 95 del 23/08/2018

OGGETTO: ORDINANZA PER PULIZIA FOSSI E CANALI DI SCOLO, TAGLIO PIANTE, SIEPI, CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla salvaguardia del territorio comunale;

RILEVATA la necessità di garantire il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoli che attraversano le proprietà private, e prospicienti le strade comunali, ed alla rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti ecc.;

VISTO che, per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente, si rende necessario garantire il regime di scolo delle acque sia pubbliche che private;

ACCERTATO inoltre che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge e vento in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione;

VISTI gli artt. 29-30-31-32-33 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

RICORDATO che gl'art. 29-30-31-32-33 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti con le sedi stradali, di provvedere alla manutenzione delle piantagioni, del suolo e dei canali di scolo delle acque meteoriche;


VISTI altresì gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) che dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

RICHIAMATI gli artt. 913, 915, 916, 917 del codice civile

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti sopra e in particolare gli artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33 del codice della strada (D.Lgs n. 285 del 30/4/1992 e s.m.i.);

RITENUTO altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica;



DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 comma 5 e l' art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni,

ORDINA

A tutti i soggetti responsabili della conduzione di terreni, boschi, aree prospicienti il sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico di:

- regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile o impedita la visibilità;

- tagliare e/o scalvare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di condizioni meteorologiche avverse, può costituire pericolo per la sicurezza stradale;

- pulire e mantenere il reticolo idraulico di pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri, anche ai sensi degli art. 913, 915, 916, 917 del codice civile.

- pulire i fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei canali e/o scarichi principali;

- i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti in base alle disposizioni regolamentari.

Resta inteso che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dal mancato adempimento dei lavori sopra descritti il proprietario, affittuario, usufruttuario e/o conduttore, resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

SI AVVERTE

che in caso di inadempienza a quanto disposto, al verificarsi di situazioni costituenti pericolo o intralcio della pubblica viabilità, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con spesa posta a carico degli inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni di legge previste, nel caso tali inadempienze possano causare danni, il conduttore degli immobili, sarà ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente.

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica ed il personale degli ufficio tecnico manutentivo del Comune e della Provincia di Cosenza Settore Viabilità per la parte di propria competenza, sono incaricati della Vigilanza ai fini dell' osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

- Alla Segreteria Comunale di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo On Line e sul sito comunale ;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n° 104, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.Lgs. N. 104/2010;



IL SINDACO

(Dott. Mario PIZZINO)